

| SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO | |
|---|---|
| Descrizione del Procedimento Attività informativa relativa allo svolgimento delle Vendite Straordinarie: Attività commerciale in sede fissa e su aree pubbliche | |
| Titolo del Procedimento Comunicazione preventiva , di almeno 7 giorni, solo per vendita straordinaria di liquidazione e vendita sottocosto. | |
| Settore: AMBIENTE E SPORTELLO UNICO | Argomento: Effettuazione di vendita straordinaria: -Liquidazione per: cessazione attività, cessione d'azienda, trasferimento, rinnovo locali -Vendita sottocosto -Vendite promozionali -Saldi di fine stagione |
| Dirigente arch. Roberto Bonaventura Titolare P.O. dott. Daniela Pivato | U.O. Competente: Servizio Attività produttive e |
| Responsabile del Procedimento Daniela Pivato | Responsabili dell'istruttoria ▪ commercio al minuto: Loreta De Leo ▪ commercio aree pubbliche: Anita Gaccetta |
| Termine del Procedimento: 10 giorni | |
| Fonti normative: D. Lgs. n. 114/1998, L. n.248/2006, L.R. 50/2012, DPR 6.04.2001 n. 218 (sottocosto), D.G.R. 28 giugno 2013 n. 1105, agg. da DGR 1619/2015 | |
| Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si | |
| Eccezioni: no | |
| Requisiti e documentazione essenziale: ▪ VENDITE STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONE, VENDITE SOTTOCOSTO : comunicazione telematica al Comune mediante percorso individuato nel portale SUAP: www.impresainungiorno.gov.it ▪ VENDITE PROMOZIONALI, SALDI DI FINE STAGIONE: nessuna comunicazione al Comune. Obbligo di esposizione cartello con precisata esatta tipologia di vendita e durata della medesima (dal.... al....) | |
| Numero procedimenti annui: circa | Adempimenti finanziari: nessuno |
| Sistemi informativi coinvolti: no | Procedimenti collegati:/ |
| Avvio del procedimento: no | Modalità di avvio: (X) di parte () d'ufficio () entrambe |
| Istruttoria del Procedimento (tempi, passaggi) accertamento requisiti: <i>Controlli effettuati dalla Polizia Locale</i> | Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (tempi) <i>No</i> |
| Tipo pareri: obbligatori () facoltativi () | Sospensione procedimento si () no () eventuale (X) |

| | |
|--|--|
| Atto finale: no | Validità del provvedimento: LIQUIDAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per cessazione definitiva max 13 settimane ▪ tutte le altre tipologie max 6 settimane SOTTOCOSTO: Max 10 giorni |
| COMUNICAZIONE eff. Immediato si () no (X) | Silenzio assenso si (x) no () |
| <p>Altre informazioni:</p> <p>Vendite promozionali e Saldi di fine stagione non vanno comunicati al comune. Sola esposizione di cartello con periodo e durata della vendita straordinaria.</p> <p>Saldi di fine stagione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estivi: dal <u>primo sabato di luglio</u> fino al <u>31 agosto</u>. ▪ Invernali: dal <u>primo giorno feriale antecedente la festività del 6 gennaio</u>, fino al <u>28 febbraio</u>. <p>Promozionali: In ciascun anno solare il commerciante può svolgere liberamente un numero indefinito di vendite promozionali. Le vendite promozionali dei prodotti oggetto di “vendita di fine stagione” (prodotti di carattere stagionale o di moda) non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione.</p> <p>Liquidazioni: le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno. La durata MASSIMA di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di 13 settimane in caso di cessazione definitiva dell’attività e di 6 settimane in tutti gli altri casi, tassativamente non prorogabili.</p> <p>Cessazione/Cessione/Trasferimento attività: La data di fine liquidazione deve corrispondere con la data di chiusura del negozio comunicata mediante contestuale presentazione del relativo modulo.</p> <p>Rinnovo locali: obbligatoria la chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per non meno di sette giorni. Il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.</p> <p>Pubblicità relativa: La pubblicità delle “vendite straordinarie” deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi del periodo e della durata della vendita stessa, della comunicazione al Comune prevista (solo per vendite di liquidazione), nonché <u>l’esatta indicazione</u> della tipologia di vendita straordinaria tassativamente identificata fra le seguenti tipologie: “<i>vendita di fine stagione</i>” o “<i>vendita di liquidazione</i>” o “<i>vendita promozionale</i>”.</p> <p>Le merci oggetto di “vendite straordinaria” devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con <u>separazione fisica</u> idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.</p> <p>Prezzi: va indicato, con apposito cartellino esposto al pubblico, il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di <u>dimensioni grafiche ben visibili</u>, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.</p> <p>Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità è vietato l’uso della formula “vendite fallimentari”.</p> <p>Vendite Sottocosto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ solo tre volte nel corso dell’anno; ▪ a distanza di almeno 20 gg dalla precedente (ad eccezione della prima dell’anno); ▪ durata max: 10gg; ▪ numero di prodotti oggetto della vendita non superiore a 50; ▪ le disposizioni del decreto non si applicano agli esercenti il commercio su aree pubbliche; ▪ il decreto stabilisce all’art. 2 quali sono le vendite sottocosto sempre consentite senza l’obbligo di alcuna comunicazione. <p>Pubblicità all’interno o esterno del locale: indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascun prodotto e del periodo temporale della vendita.</p> | |